

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 giugno 2002

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2002, n. 12.

«Promozione della costituzione dell'azienda strade Lazio-Astral S.p.a.» Pag. 7

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 425.

Modifica della deliberazione Giunta regionale 1161 del 30 luglio 2001. Capi IV - Criteri Generali, Paragrafo 1, criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6. Revoca deliberazione Giunta regionale 1058 del 17 luglio 2001 Pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 453.

Reg. (CE) n. 1493/99, art. 6, par. 1. Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1215. Definizione della ripartizione finale tra n. 17 vini a D.O.C. e n. 2 vini ad I.G.T. del Lazio, delle superfici relative ai nuovi impianti di vigneti per complessivi Ha 130 ed individuazione delle ditte interessate. Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2002, n. 454.

Ulteriori disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione e per l'applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo ai sensi del Regg. (CE) n. 1493/99, n. 1227/2000, del decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e della legge finanziaria 29 dicembre 2001, art. 64 Pag. 47

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 547.

Legge regionale n. 43/95: Definizione del contributo di gestione agli enti locali per il servizio sperimentale di assistenza familiare Pag. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 maggio 2002, n. 553.

Conversione in Euro delle somme dovute per violazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 87/90, modificata con legge regionale n. 16/95 Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2002, n. 151.

Commissione incaricata di redigere una proposta di testo unico di legge regionale urbanistica. Nomina ulteriori due membri. Integrazione decreto P.G.R.L. n. 515/2001. Pag. 54

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
 ooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 APR. 2002

ADDI' 15 APR. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SIE' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - GARGANO - IANNARILLI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° - 425 -

OGGETTO: Modifica D.G.R. 1161 del 30 luglio 2001. CAPO IV -
CRITERI GENERALI - Paragrafo 1 - criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6.
Revoca D.G.R. 1058 del 17 luglio 2001.



OGGETTO: Modifica D.G.R. 1161 del 30 luglio 2001. CAPO IV - CRITERI GENERALI - Paragrafo 1 - criteri generali di pianificazione e limitazioni, comma 6.
Revoca D.G.R. 1058 del 17 luglio 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Cultura, _____ Sport e Turismo;

Vista la propria D.G.R. 17 luglio 2001, n. 1058;

Vista la propria D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161;

Sentite le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

Considerato che la precedente Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n°1161, **CAPO IV - CRITERI GENERALI - Paragrafo 1 - CRITERI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E LIMITAZIONI, comma 6**, prevede:


6 Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di m. 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di m.4,50. Tale disposizione, potrà subire lievi variazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune, con l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili.

I Comuni possono derogare da quanto sopra riportato qualora siano ancora in una fase di elaborazione o di approvazione i piani di utilizzo degli arenili che dovranno in ogni caso regolamentare le distanze minime per il posizionamento degli ombrelloni, come previsto dal precedente comma.

Detta deroga può essere accordata qualora ricorrano i seguenti requisiti:

- 1) la precisa delimitazione del tratto di costa interessato, che dovrà essere individuato attraverso cartografia in scala 1:1000, firmata da tecnico abilitato e dal responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune costiero, tale planimetria deve essere corredata da Relazione tecnico-descrittiva e da documentazione fotografica sullo stato dei luoghi;*
- 2) la durata della deroga, dovrà comunque essere limitata alla singola stagione balneare;*
- 3) le distanze minime ammissibili tra le file e tra l'asse di ogni singolo sostegno, non dovranno essere inferiori a m. 3,00;*
- 4) tale deroga sarà consentita previo assenso della Regione Lazio Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo - Dipartimento VIII - Area A, al Comune territorialmente competente che ne farà richiesta e che successivamente, nelle more di approvazione del P.U.A., potrà introdurre tale modifica nella propria Ordinanza balneare.*

Per la sola stagione 2001 l'ordinanza sindacale di deroga, accompagnata dalla planimetria di cui al punto 1), può riguardare anche le piccole strutture amovibili e precure di servizio o di attrezzature ed ha efficacia immediata con la semplice comunicazione all'Amministrazione regionale competente.



ALL' UNANIMITA'

DELIBERA

Di apportare le seguenti modifiche alla D.G.R. 1161/2001 - **CAPO IV - CRITERI GENERALI** - *Paragrafo 1 - CRITERI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E LIMITAZIONI*, comma 6:

6. Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di m. 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di m.4,50. Tale disposizione, potrà subire lievi variazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune, con l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili.

I Comuni possono derogare da quanto sopra riportato qualora siano ancora in una fase di elaborazione o di approvazione i piani di utilizzo degli arenili che dovranno in ogni caso regolamentare le distanze minime per il posizionamento degli ombrelloni, come previsto dal precedente comma.

Detta deroga può essere accordata qualora ricorrano i seguenti requisiti:

1)la precisa delimitazione del tratto di costa interessato, che dovrà essere individuato attraverso cartografia in scala 1:1000, firmata dal responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune costiero, tale planimetria deve essere corredata da Relazione tecnico-descrittiva sullo stato dei luoghi;

2)la durata della deroga, dovrà comunque essere limitata alla singola stagione balneare;
3)le distanze minime ammissibili tra le file non dovranno essere inferiori a m. 3,00, mentre tra l'asse di ogni singolo sostegno della stessa fila, non dovranno essere inferiore a m. 2,50;

Anche deroga sarà consentita previo assenso della Regione Lazio Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo - Dipartimento VIII - Area A, al Comune territorialmente competente che ne farà richiesta e che successivamente, nelle more di approvazione del P.U.A., potrà introdurre tale modifica nella propria Ordinanza balneare.

Per ogni anno precedente all'approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) l'ordinanza sindacale di deroga, accompagnata dalla planimetria di cui al punto 1), può riguardare anche le piccole strutture amovibili e precarie di servizio o di attrezzature ed ha efficacia immediata con la semplice comunicazione all'Amministrazione regionale competente.

La presente deliberazione revoca la deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 in data 17.07.2001, in quanto RECEPIA con DGR n. 1161/2001.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della L. 127/97.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi